

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante: "Recepimento della
direttiva 2004/80/CE, relativa
all'indennizzo delle vittime di
reato"**

(Atto del Governo n. 130)

Settembre 2007
n. 55



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Autorità di assistenza</i>)	1
Articolo 2 (<i>Autorità di decisione</i>)	5
Articolo 5 (<i>Punto centrale di contatto</i>)	6
Articolo 8 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	7

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), provvede al recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato in ambito UE.

L'analisi che segue interessa le sole disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

Articolo 1

(Autorità di assistenza)

Il comma 1 stabilisce che, allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e la vittima sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede la vittima, quale autorità di assistenza: *a)* dà all'interessato le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione Europea in cui è stato commesso il reato; *b)* fornisce all'interessato i moduli per presentare la domanda; *c)* a richiesta dell'interessato, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta; *d)* riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stato commesso il reato; *e)* fornisce assistenza all'interessato sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stato commesso il reato; *f)* a richiesta dell'interessato, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria. **Il comma 2** prevede che, qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione

Europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare l'interessato o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11. **Il comma 3** stabilisce che a richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione Europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione dell'interessato o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.

La RT riferisce che il provvedimento mira ad individuare le spese relative all'attività di assistenza alle vittime di reati, stabilmente residenti in Italia, che abbiano diritto a forme di indennizzo previste da uno degli Stati membri dell'Unione Europea per reati commessi nell'ambito del proprio territorio.

In particolare, l'attività di assistenza è prevista in capo alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello del luogo in cui risiede la vittima, che dovrà: 1) fornire informazioni all'interessato circa il sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro, la modulistica necessaria e la documentazione da produrre; 2) trasmettere alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione Europea le domande di indennizzo, la documentazione allegata e altro, provvedendo alla traduzione degli atti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione la documentazione è diretta; 3) predisporre quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione dell'interessato attraverso lo strumento della videoconferenza, ove richiesto.

Secondo la RT, la stima prudenziale dei soggetti interessati

all'assistenza da parte dell'autorità giudiziaria italiana può essere rappresentata da un numero massimo di 10 casi all'anno.

Pertanto, conclude la RT, per quanto riguarda le spese relative alle attività sopra elencate è possibile prevedere un costo medio complessivo per ciascuna "assistenza" di 2.800,00 euro, di cui euro 2.500,00 per il noleggio delle apparecchiature, l'utilizzo di personale specializzato, il costo del collegamento e quanto altro occorre per la realizzazione di ogni singola videoconferenza, ed euro 300 per l'attività di traduzione degli atti. Come previsto dall'articolo 3. Relativamente al punto 1 (informazioni e modulistica al soggetto interessato), la RT evidenzia che le attività ivi indicate saranno svolte con le risorse umane e strumentali già in dotazione all'amministrazione giudiziaria e senza ulteriori aggravii di spesa.

Calcolo degli oneri

Articolo 1

euro 2.800,00 X 10 assistenze autorità giudiziaria = euro
28.000,00

Al riguardo, rinviando al successivo articolo 8 per i profili di stretta copertura, si osserva che la quantificazione dell'onere annuo complessivo stimato per gli interventi di assistenza individua in n. 10 casi all'anno, il numero dei soggetti prevedibilmente interessati dalla misura, senza meglio specificare i criteri che hanno condotto a tale previsione quantitativa.

In particolare, andrebbe chiarito se tale stima si fonda su dati storici, ovvero, su una stima "presuntiva" basata sulla densità delle

platee di stranieri appartenenti a stati della UE e residenti stabilmente in Italia, calcolata prendendo a riferimento la legislazione dei rispettivi paesi laddove gli ordinamenti riconoscano indennizzi per le "vittime di reati".

Inoltre, considerato anche che i dispositivi indicati al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), prevedono puntuali obblighi in capo alla Autorità di assistenza ivi individuata (la Procura generale presso la Corte d'Appello del luogo di residenza della vittima), andrebbero acquisiti inoltre elementi in merito al costo medio previsto, distintamente per la quota riconducibile al noleggio delle apparecchiature, al ricorso a personale specializzato ed al costo di collegamento per ogni singola videoconferenza, indicata, sinteticamente, in complessivi in 2.500 euro per ogni procedimento. Analoghi elementi andrebbero chiariti anche in merito ai non più di "300 euro" previsti per le traduzioni, atteso che non sono evidenziati i parametri di riferimento nel relativo computo.

Nella quantificazione del costo medio va inoltre tenuto conto che, per le attività di mera informazione (comma 1, lettera *a*) da parte dell'Autorità di assistenza, la RT certifica la copertura a valere delle risorse già disponibili, per cui appare evidente che, al di là delle considerazioni di metodo circa la copertura finanziaria, la quantificazione degli oneri operata, nei determinanti quantitativi come in quelli a valore, richiederebbe ulteriori elementi di chiarificazione proprio a ragione della circostanza che sembra trattarsi di previsione di spesa e non di "limite massimo".

Articolo 2

(Autorità di decisione)

Il **comma 1** prevede che nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando l'interessato è stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione Europea dove l'interessato è stabilmente residente. Il **comma 2** stabilisce che in tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione Europea dove l'interessato è stabilmente residente e all'interessato stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda. Il **comma 3** prevede che qualora l'autorità di decisione deliberi di procedere all'audizione dell'interessato o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione Europea dove l'interessato è stabilmente residente. A tal fine, l'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale. Il **comma 4** stabilisce che l'autorità di decisione comunica senza ritardo all'interessato e all'autorità di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.

La RT riferisce che l'attività dell'autorità italiana di decisione si sostanzia in una serie di comunicazioni ed informazioni all'autorità di assistenza e all'interessato, per le quali possono ben ipotizzarsi spese di traduzione e nell'eventuale audizione della vittima o di altra persona direttamente attraverso il sistema della videoconferenza e, in tal caso, possono determinarsi nuovi oneri, ovvero, per il tramite dell'autorità di assistenza.

La relazione afferma che una stima prudentiale dei soggetti interessati all'assistenza da parte dell'autorità Italiana di decisione può essere rappresentata da un numero massimo di 10 casi l'anno.

Calcolo degli oneri

Articolo 2

euro 2.800,00 X 10 assistenze autorità giudiziaria = euro
28.000,00

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni riportate al successivo articolo 8 per i profili di copertura, nonché alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 1.

Articolo 5

(Punto centrale di contatto)

L'articolo stabilisce che il Ministero della giustizia é il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attività è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non si sofferma sull'articolo in esame.

Al riguardo andrebbe confermato che il coinvolgimento del Ministero della giustizia quale "punto di contatto" ai fini dell'attuazione della direttiva possa avvenire nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili, considerato che l'articolo 16

della medesima direttiva prevede la riunione con cadenza "periodica" tra i rappresentanti dei diversi stati membri, e la collaborazione dei "punti di contatto" (Ministero della giustizia) con la Commissione per l'elaborazione di un manuale sulla procedura.

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che, per le finalità di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 56.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede:

- per l'anno 2007, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della Giustizia;
- per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

La RT si limita alla stima dell'onere complessivo derivante dall'attuazione del provvedimento in esame che, in relazione alle disposizioni indicati agli articoli 1 e 2, indica in complessivi 56.000,00 euro all'anno.

Al riguardo, sotto il profilo metodologico, occorre segnalare che il dispositivo di copertura fa riferimento ad una "previsione di spesa", ragion per cui, anche alla luce della difficoltà di pervenire ad una puntuale stima dell'onere *ex ante*, andrebbe valutata l'opportunità

dell'inserimento di una apposita clausola di salvaguardia che preveda gli interventi correttivi da adottarsi ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nell'eventualità dovessero verificarsi scostamenti dell'onere, rispetto all'ammontare complessivo ivi previsto.

Inoltre, per il 2007, sotto il profilo metodologico, trattandosi di dispositivo di copertura finalizzato al sostenimento di spese di natura corrente tramite l'utilizzo del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie - attraverso il loro riversamento in conto entrata al bilancio e l'assegnazione alla nuova finalità di spesa -, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla compatibilità del dispositivo di copertura con il limite massimo alle entrate annualmente riassegnabili, stabilito, per ciascuna amministrazione, dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base di quelle riassegnate nel 2005.

In particolare, atteso che la norma suindicata prevede la deroga al citato tetto solo in presenza di riassegnazione di entrate correlate all'attuazione di "interventi cofinanziati" dall'Unione europea ed a quelle riferibili a fattori di spesa che non incidono sul conto economico della P.A., andrebbero richieste rassicurazioni circa la possibilità di includere le entrate in questione nel *plafond* massimo annuale di entrate riassegnabili da parte del Ministero della giustizia secondo il citato criterio.

Sempre per il 2007, andrebbero anche acquisite informazioni circa la natura corrente o di parte capitale della quota parte di risorse ridotte dal citato Fondo ai fini di copertura, atteso che l'eventuale utilizzo della quota di parte capitale già affluite al predetto fondo, per

la parte di cui alla U.P.B. 4.2.3.8 del bilancio dello Stato determinerebbe il rischio di utilizzo di risorse di parte capitale, per il finanziamento di spese correnti.

In termini analoghi, con riferimento alle annualità 2008 e 2009, operando invece il dispositivo di copertura attraverso la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse non sono ancora confluite "fuori bilancio" nel citato Fondo di rotazione per il finanziamento delle politiche comunitarie, andrebbero invece fornite puntuali rassicurazioni circa la natura di parte corrente della quota della stesse risorse utilizzate a copertura, fornendo l'indicazione delle u.p.b. di cui si dispone la riduzione: configurandosi, altrimenti, il rischio di copertura di oneri correnti a valere della riduzione di risorse già stanziata a l.v., ma per stanziamenti iscritti in bilancio per spese in conto capitale ¹.

Infine, occorre segnalare che il dispositivo di copertura relativo al 2008 e 2009 si richiama alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, laddove, al comma 2, lettere c) e d), è stabilito che, annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio, siano individuate le risorse da destinare al Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.

Orbene, è chiaro che tale aspetto determina una criticità di carattere metodologico, atteso che il modulo di copertura adottato per

¹ In proposito, si segnala che l'indice cronologico degli atti relativo al Bilancio dello Stato 2007, in corrispondenza alla legge n. 183/1987, indica ben 14 capitoli di bilancio in corrispondenza agli strumenti di cofinanziamento di cui all'articolo 5 della citata legge, tra cui si annoverano sia componenti di parte corrente che in conto capitale. Occorre, nondimeno, in tal senso, segnalare che la Nota del Dipartimento del Dipartimento della R.G.S. del 26 luglio 2007 (Allegato allo schema), in cui si formula l'assenso al provvedimento da parte dell'organo di controllo, segnala che la quota di risorse relativa al dispositivo indicato a copertura, a valere delle risorse destinate al Fondo per le politiche comunitarie, interesserà però la sola "quota destinata al processo normativo comunitario" Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, *Indice cronologico degli atti relativo al bilancio 2007*.

gli anni successivi al 2007, fa espresso rinvio a stanziamenti, di fatto, ancora indeterminati, la cui quantificazione avverrà solo a seguito dell'approvazione delle relative leggi finanziarie.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url <http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it